

# Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPG, AF, AFam e PT

Valida dal 1° luglio 2024

Stato: 1° luglio 2024

#### **Premessa**

La presente nuova edizione, che sostituisce la Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC del 1° ottobre 2005, si rifà a quest'ultima ed entra in vigore il 1° luglio 2024. Sono state apportate numerose modifiche resesi necessarie in seguito a varie modifiche a livello di legislazione e di giurisprudenza. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze fatte nella pratica. Per il resto si è tenuto conto della crescente digitalizzazione nell'ambito delle assicurazioni sociali.

La circolare si applica ora anche alle prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 2020¹ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), entrata in vigore il 1° luglio 2021, come pure agli assegni familiari e agli assegni familiari nell'agricoltura.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS **837.2** 

# Indice

Introduzione		
1a parte	: Emanazione ed esecuzione delle decisioni	. 14
1.	Decisione	. 14
1.1	Oggetto della decisione	. 14
1.2	Competenza per gli assicurati all'estero	. 14
1.3	Forma della decisione	. 15
1.4	Lingua della decisione	. 15
1.5	Diritto di audizione	. 15
1.6	Indicazione dei rimedi giuridici	. 15
2.	Procedura semplificata	. 16
2.1	Oggetto della procedura semplificata	. 16
2.2	Termini nella procedura semplificata	. 16
3.	Revoca dell'effetto sospensivo di un'opposizione o un ricorso	
4.	Notifica e recapito della decisione	. 18
4.1	Destinatario della decisione	. 18
4.2	Cambiamento d'indirizzo e impossibilità di recapito	. 19
4.3	Luogo di recapito sconosciuto	. 19
4.4	Modalità di spedizione e onere della prova	. 20
4.5	Recapito fittizio	. 21
4.6	Recapito in casi aventi una relazione con l'UE/AELS	. 22
5.	Passaggio in giudicato ed esecuzione	. 22
5.1	Passaggio in giudicato	. 22
5.2 5.2.1 5.2.2	Esecuzione  Decisioni concernenti la concessione di prestazioni  Decisioni limitative o vincolanti	. 23
2a parte	: Opposizione e procedura di ricorso	25
1.	Legittimazione a fare opposizione o a ricorrere	. 25

2.	Opposizione	25
2.1	Ammissibilità del rimedio giuridico e autorità competente	25
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3	Eccezioni all'ammissibilità dell'opposizione  Decisioni processuali e pregiudiziali  Decisioni degli uffici Al cantonali  Comunicazioni notificate nell'ambito della procedura semplificata	26 26
2.3	Termini	
2.3.1	In generale	
2.3.2 2.3.3	Inizio della decorrenza del termine  Prorogabilità del termine	
2.3.4	Restituzione del termine	
2.4.1	Requisiti per la forma e il contenuto dell'opposizione  Opposizione scritta	28
2.4.2 2.4.3	Opposizione orale  Distinzione dell'opposizione da altri rimedi giuridici	
2.5	Relazioni con gli altri organi assicurativi e le altre personi interessate	Э
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4	Svolgimento della procedura  Esame dell'opposizione da parte dell'organo esecutivo  Decisione di non entrata in materia  Decisione su opposizione e cognizione  Ritiro dell'opposizione	30 30 30
2.7 2.7.1	Transazione  Possibilità di principio di concludere una transazione e	
2.7.2	campo d'applicazione  Nessuna possibilità di transazione	
2.8	Notifica della decisione su opposizione	
3.	Ricorso davanti alla prima autorità di ricorso	
3.1	Oggetto dell'impugnazione e termine di ricorso	
3.2 3.2.1	Competenza territoriale	
3.2.2	Competenza territoriale in caso di domicilio all'estero	34
3.3	Atti inviati a un'autorità incompetente e regole procedura	

3.4	Ritorno sulla decisione in pendenza di giudizio
3.4.1	Deliberazione o decisione totalmente o parzialmente errata
3.4.2	Conclusione di una transazione tra le parti 36
3.5	Compiti e posizione dell'amministrazione nella procedura di ricorso
4.	Ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale
4.1	Legittimazione a ricorrere e oggetti d'impugnazione 38
4.2	Termine di ricorso
<b>5</b> .	Spese nella procedura amministrativa e ricorsuale 39
5.1	Spese processuali
5.1.1	In generale 39
5.1.2	In caso di controversie relative a prestazioni dell'Al 39
5.2	Patrocinio gratuito
5.2.1	Condizioni per il patrocinio gratuito 40
5.2.2	Spese di patrocinio
5.2.3	Avvocati che lavorano per conto di organizzazioni di utilità pubblica
5.2.4	Deliberazione concernente la concessione del patrocinio gratuito
5.3	Ripetibili41
5.3.1	Ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione 41
5.3.2	Ripetibili della parte che vince la causa nella procedura di ricorso
5.3.3	Versamento delle ripetibili
6.	Passaggio in giudicato delle decisioni giudiziarie 43
3a parte	e: Annullamento e modifica di decisioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione da parte dell'amministrazione45
1.	Possibilità di annullamento o modifica 45

2.	Modifica di una decisione concernente una rendita d'invalidità o altre prestazioni durevoli in seguito alle mutate circostanze di fatto (art. 17 LPGA)	46
3.	Riconsiderazione e revisione processuale di decision e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato (art. 53 LPGA)	
3.1	Distinzione tra riconsiderazione e revisione processuale	47
3.2	Revisione	47
3.3	Riconsiderazione	48
3.4	Revisione di una decisione giudiziaria	49
4.	Protezione della buona fede	49
4a parte	: Entrata in vigore	51
Allegato	1 Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far figurare in una decisione (art. 49 cpv. 3 LPGA)	52
Allegato	2 Modello di verbale per l'opposizione orale (art. 10 cpv. 4 OPGA)	
Allegato	3 Modello di decisione su opposizione (art. 12 OPGA)	55
Allegato	4 Modello di proposta di ritiro dell'opposizione in caso di <i>reformatio in peius</i> (art. 12 cpv. 2 OPGA)	58

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AF Assegni familiari nell'agricoltura

AFam Assegni familiari

Al Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni se-

condo la LAINF

AMal Assicurazione malattie

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

cfr. confronta (rinvio extratestuale)

considerando/i

CPAI Circolare sulla procedura nell'assicurazione per

l'invalidità

cpv. capoverso/i

CSC Cassa svizzera di compensazione

DAF Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidità

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS,

nell'Al e nelle IPG

DTF Decisioni del Tribunale federale svizzero

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicura-

zioni

i. c. d. in combinato disposto

IPG Indennità di perdita di guadagno

IVA Imposta sul valore aggiunto

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicura-

zione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni

familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicura-

zione per l'invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicura-

zione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

LEF Legge federale dell'11 aprile 1899 sulla esecu-

zione e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

lett. lettera/e

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno (Legge sulle inden-

nità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle presta-

zioni complementari all'assicurazione per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ-

denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità (RS 831.40)

LPTD Legge federale del 19 giugno 2020 sulle presta-

zioni transitorie per i disoccupati anziani

(RS 837.2)

LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-

strativo federale (RS 173.32)

LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

(RS 173.110)

N. Numero/i marginale/i

OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni fami-

liari (RS 836.21)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione

per l'invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità

di perdita di guadagno (RS 834.11)

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.11)

OPI Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla preven-

zione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni;

RS 832.30)

**OPTD** Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani (RS 837.21)

per esempio p. es.

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-

dura amministrativa (RS 172.021)

PC Prestazioni complementari all'assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Pra Die Praxis (rivista, d)

PT Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

**RCC** Rivista mensile su AVS, AI e IPG, pubblicata

> dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (d/f; dal 1993: Pratique VSI; i numeri rinviano all'anno di pubblicazione e alla pagina della versione fran-

cese)

Reg. 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

> europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza so-

ciale (RS 0.831.109.268.1)

seg./segg. seguente/i

SVR Sozialversicherungsrecht (rivista di giurispru-

denza in d)

**TAF** Tribunale amministrativo federale

Tribunale federale TF

TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e

sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-

nale amministrativo federale (RS 173.320.2)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

v. vedi (rinvio intratestuale)

VSI Pratique VSI, rivista mensile su AVS, AI e IPG,

pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (d/f; fino al 1992: RCC; i numeri rinviano all'anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese): Documenti | UFAS Esecuzione

assicurazioni sociali (admin.ch)

#### Introduzione

- La presente circolare determina le incombenze degli organi esecutivi (casse di compensazione, casse di compensazione per assegni familiari, uffici AI e servizi PC) in relazione all'emanazione, all'esecuzione e al controllo giudiziario e amministrativo delle loro decisioni, laddove non si tratti di questioni di competenza esclusiva dei tribunali o dei Cantoni. Essa si applica all'AVS, alle PC all'AVS/AI, alle IPG, agli assegni familiari secondo la LAF e la LAFam, ai contributi dell'AD e alle PT.
- Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti i casi aventi una relazione con l'estero, fermo restando che i rimedi giuridici sono retti dalla legislazione svizzera.
- 3 La LPGA (<u>art. 27 –54</u>, con riserva dell'<u>art. 69 cpv. 1 LAI</u>) è applicabile alla procedura dinanzi agli organi esecutivi.
- Gli aspetti procedurali che nella LPGA o nelle singole leggi (LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAF, LAFam o LPTD) non sono fissati in modo esaustivo sono disciplinati, a titolo complementare, conformemente alla PA (art. 55 cpv. 1 LPGA).
- Le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità non sono applicabili, poiché il Consiglio federale non ha ancora fatto uso della sua competenza legislativa secondo l'articolo 55 capoverso 1bis LPGA.
- La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è disciplinata a complemento degli <u>articoli 56, 59</u> e <u>60</u> <u>LPGA</u> e delle disposizioni dei singoli atti normativi (<u>art. 54</u> e <u>85<sup>bis</sup> LAVS, art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, art. 38 OPC-AVS/AI, art. 24 LIPG, art. 22 cpv. 2 LAF, art. 23 LPTD</u> e <u>art. 50</u> <u>OPTD</u>) conformemente alla PA e alla LTAF.
- La presente circolare non tratta il contenzioso di diritto penale (art. 87–91 LAVS, art. 70 LAI, art. 31 LPC, art. 25 LIPG, art. 23 LAF, art. 23 LAFam e art. 26 LPTD). Le indicazioni concernenti la procedura che le casse di compensazione devono seguire in caso di infrazioni in materia di

contributi sono contenute nelle <u>DRC</u>. Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo del segreto si rinvia alla Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (<u>COSCD</u>).

#### 1a parte: Emanazione ed esecuzione delle decisioni

#### 1. Decisione

### 1.1 Oggetto della decisione

- Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'organo esecutivo deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA).
- Una domanda relativa all'emanazione di una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Vi è un interesse degno di protezione ad esempio quando la decisione concerne un numero elevato di assicurati<sup>2</sup> o la questione della continuazione del versamento delle prestazioni in caso di partenza all'estero<sup>3</sup>. Un interesse degno di protezione non sussiste ad esempio se è possibile ottenere una decisione costitutiva<sup>4</sup>.

### 1.2 Competenza per gli assicurati all'estero

- Per gli assicurati residenti o aventi la dimora abituale all'estero sono competenti l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 56 LAI, art. 40 cpv. 1 lett. b OAI i.c.d. con\_l'art. 2 OAF) o la CSC (art. 62 cpv. 2 LAVS i.c.d. con l'art. 2 OAF).
- Anche nel caso dei frontalieri la decisione è emanata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. La ricezione e l'esame della richiesta di prestazioni AI sono però di competenza dell'ufficio AI del Cantone in cui il frontaliere esercita la sua attività lucrativa dipendente o indipendente (art. 40 cpv. 2 OAI, v. N. 7005–7009 della CPAI).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DTF **132** V 257 consid. 2.1 pag. 260 con rinvii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DTF **142** V 2 consid. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> DTF **121** V 311 consid. 4; 125 V 21 consid. 1.

#### 1.3 Forma della decisione

Le decisioni devono avere la forma scritta ed essere designate come tali. Se non corrispondono interamente alle richieste delle parti, l'organo esecutivo deve motivarle in modo sufficiente e facilmente comprensibile (art. 49 cpv. 3 LPGA)<sup>5</sup>.

Per le decisioni in materia di diritto delle assicurazioni sociali non è automaticamente richiesta una firma. In particolare dal principio della forma scritta non deriva alcun obbligo di firma<sup>6</sup>. Le decisioni elaborate con sistemi informatici non devono essere firmate<sup>7</sup>.

#### 1.4 Lingua della decisione

La decisione va redatta nella lingua ufficiale svizzera in cui si esprime l'assicurato<sup>8</sup>. Per le decisioni delle casse di compensazione, dei servizi PC e degli uffici Al cantonali prevalgono le disposizioni cantonali sulla lingua applicabile. Sono fatte salve disposizioni di altro tenore previste dalle convenzioni concluse con altri Stati<sup>9</sup>.

#### 1.5 Diritto di audizione

Per principio le parti hanno il diritto di essere sentite prima dell'emanazione di una decisione. Non devono tuttavia obbligatoriamente essere sentite prima riguardo alla decisione prevista, se questa è impugnabile mediante opposizione (art. 42 LPGA).

#### 1.6 Indicazione dei rimedi giuridici

1009 Le decisioni devono essere corredate dall'indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 3 LPGA, per un esempio di tale

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> DTF **118** V 56 consid. 5a pag. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> DTF **105** V 248 consid. 4a pag. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> DTF **112** V 87 consid. 1 pag. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> DTF **108** V 208 consid. 1 pag. 208.

<sup>9</sup> Assicurazioni sociali internazionali (admin.ch)

indicazione v. allegato 1). L'indicazione dei rimedi giuridici deve contenere quanto segue:

- il rimedio giuridico ordinario ammesso (opposizione o ricorso);
- la designazione dell'organo esecutivo o dell'autorità presso cui bisogna fare opposizione o ricorso;
- l'indicazione del termine di 30 giorni per fare opposizione o inoltrare il ricorso; e
- un'indicazione relativa ai requisiti formali.

#### 2. Procedura semplificata

#### 2.1 Oggetto della procedura semplificata

- Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 LPGA possono essere sbrigati con una procedura semplificata (art. 51 LPGA). L'assicurato può esigere che sia emanata una decisione.
- In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata si applica alle richieste di contributi dei datori di lavoro (art. 14 cpv. 3 LAVS) e alla fissazione delle indennità secondo la LIPG (art. 18 cpv. 2 LIPG) anche per importi di ragguardevole entità. La procedura semplificata per l'assegnazione di prestazioni dell'Al è disciplinata nell'articolo 58 LAI in combinato disposto con l'articolo 74<sup>ter</sup> OAI. La deliberazione va comunicata per iscritto all'assicurato, segnalandogli che in caso di contestazione può chiedere la notifica di una decisione (art. 74<sup>quater</sup> OAI).

# 2.2 Termini nella procedura semplificata

L'organo esecutivo può tornare senza alcuna condizione su una comunicazione emanata nell'ambito della procedura semplificata entro 30 giorni dalla sua notifica. Scaduto questo termine, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 53 LPGA (v. N. 3006 segg.)<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> DTF **129** V 110 consid. 1.2.

- Se nell'ambito della procedura semplificata l'assicurato esige che sia emanata una decisione (art. 51 cpv. 2 LPGA), questa va emanata di regola entro un termine di 30 giorni (analogamente a quanto previsto all'art. 127 OA-Mal), anche se l'articolo 51 capoverso 2 LPGA non prevede alcun termine (v. N. 2007). Per garantire la certezza del diritto, il termine di reclamo dovrebbe essere limitato al triplo del termine d'impugnazione usuale di 30 giorni, ossia a 90 giorni a contare dalla notifica della comunicazione nell'ambito della procedura semplificata.
- 1014 Questo non significa tuttavia che in casi particolari l'assicurato non possa più esigere una decisione dopo 90 giorni<sup>11</sup>. Ci si deve pertanto basare sulla situazione nel ramo assicurativo in questione e sulle circostanze del caso specifico dell'assicurato. Fattori che possono influire sulla durata del termine sono:
  - la presenza dell'indicazione della facoltà di esigere una decisione formale;
  - la competenza della parte o del suo rappresentante;
  - la complessità della materia, in particolare il fatto che la portata della deliberazione sia facilmente riconoscibile o meno;
  - comportamento dell'assicuratore (p. es. motivazione o meno della deliberazione mediante procedura semplificata).
- Se l'organo esecutivo ha deliberato a torto mediante procedura semplificata anziché mediante decisione, l'assicurato può esigere l'emanazione di una decisione. Il termine per reagire contro la deliberazione comunicata a torto mediante procedura semplificata è di regola di un anno a contare dalla comunicazione<sup>12</sup>. In assenza di una reazione entro questo termine, la deliberazione acquista forza giuridica, come se fosse stata notificata a buon diritto conformemente all'articolo 51 capoverso 1 LPGA<sup>13</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> DTF **148** V 427 consid. 4.1 con rinvii.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sentenza del TF 9C 281/2022 del 10 luglio 2023

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> DTF **134** V 145 consid. 5.4.

# 3. Revoca dell'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso

- All'atto di emanare la decisione, l'organo esecutivo può adottare misure che ne permettano l'esecuzione immediata (N. 1034 segg.), revocando l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione o ricorso, anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 49 cpv. 5 LPGA).
- 1017 La revoca dell'effetto sospensivo deve essere menzionata esplicitamente nel testo della decisione o della decisione su opposizione.
- 1018 In caso di opposizione o ricorso, le prestazioni non contestate possono essere versate anche se l'effetto sospensivo non è stato revocato.
- Nella procedura di opposizione l'organo esecutivo può ristabilire l'effetto sospensivo che aveva revocato in precedenza.

# 4. Notifica e recapito della decisione

#### 4.1 Destinatario della decisione

- La decisone va notificata al richiedente mediante recapito. Se il richiedente ha un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni vanno recapitate a quest'ultimo, finché il richiedente non revoca la procura (art. 37 cpv. 3 LPGA). Oltre che al richiedente o al suo rappresentante, la decisione va recapitata in particolare alle persone, alle autorità e agli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 3 OAVS e all'articolo 76 capoverso 1 lettera a OAI in combinato disposto con l'articolo 73<sup>bis</sup> capoverso 2 OAI.
- Se un assicuratore emana una decisione che influisce sull'obbligo di prestazione di un altro assicuratore (compresa la previdenza professionale secondo la LPP in caso

di concessione di una rendita AI), la decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici va notificata anche a quest'ultimo. Esso dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA).

I singoli atti normativi possono prevedere ulteriori recapiti (art. 76 cpv. 1 lett. d, f e g OAI e art. 88<sup>quater</sup> OAI).

### 4.2 Cambiamento d'indirizzo e impossibilità di recapito

Se una parte non ha comunicato un eventuale cambiamento d'indirizzo all'autorità, il tentativo di recapito all'indirizzo precedente è considerato quale notifica valida, anche se l'invio è rispedito al mittente dalla Posta, poiché non può essere recapitato<sup>14</sup>. Se l'invio è rispedito al mittente, poiché non ha potuto essere recapitato in quanto non è stato ritirato, l'autorità non ha l'obbligo di effettuare un secondo invio<sup>15</sup>.

#### 4.3 Luogo di recapito sconosciuto

Se il richiedente è d'ignota dimora o non ha un rappresentante raggiungibile, l'autorità può notificare la decisione mediante pubblicazione in un foglio ufficiale (art. 36 lett. a PA). Se l'autorità decide di procedere a una pubblicazione ufficiale, l'articolo 36 PA finge il recapito individuale della decisione e produce i medesimi effetti giuridici di una notifica ordinaria secondo l'articolo 34 PA<sup>16</sup>. Di conseguenza la pubblicazione avvia il termine d'impugnazione<sup>17</sup>, che inizia

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sentenza del TF 2C 355/2013 del 25 aprile 2013 consid. 2.2

Cfr. DTF 118 V 190 consid. 3; sentenze del TF 2C\_1038/2017 del 18 luglio 2018 consid. 5.3.3 e 6B\_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; sentenza del TAF E-353/2019 del 22 marzo 2019 consid. 1.6.4; Uhlmann/Schilling-Schwank, *Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz (VwVG)*, art. 34 N. 20, Zurigo 2023

<sup>16</sup> Cfr. sentenze del TAF <u>A-5540/2013</u> del 6 gennaio 2014 consid. 2.3 e <u>A-737/2012</u> del 5 aprile 2012 consid. 2.2.2.2; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, <u>VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren</u>, art. 36 N. 2, Zurigo 2019; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, <u>Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG</u>), art. 36 N 6, Zurigo 2023

<sup>17</sup> Cfr. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, <u>VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren</u>, art. 36 N. 2; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, <u>Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz</u> (<u>VwVG</u>), art. 36 N. 6, Zurigo 2023

a decorrere il giorno successivo alla pubblicazione<sup>18</sup>. Per l'impugnazione della decisione sono pertanto determinanti il contenuto e la data della pubblicazione ufficiale<sup>19</sup>.

#### 4.4 Modalità di spedizione e onere della prova

Nella procedura in materia di assicurazioni sociali non vi sono prescrizioni relative alle modalità di spedizione delle decisioni da parte degli organi esecutivi<sup>20</sup>; un recapito elettronico non è tuttavia sufficiente (v. N. 5). Se il destinatario contesta la ricezione della decisione o la sua notifica tempestiva, incombe all'organo esecutivo comprovare il recapito della decisione o la sua notifica tempestiva. Di regola è sufficiente dimostrare che la decisione è stata recapitata con probabilità preponderante<sup>21</sup>, ossia che il recapito è l'eventualità più probabile<sup>22</sup>. Anche se non vi sono prescrizioni al riguardo, nell'ottica del diritto probatorio il recapito dovrebbe di regola avvenire per lettera raccomandata, in particolare se il momento esatto della spedizione è determinante.

Una decisione inviata per lettera non raccomandata è considerata recapitata al destinatario non appena è a sua disposizione, ossia non appena egli ha la possibilità di prenderne conoscenza<sup>23</sup>. Questo vale anche per il recapito al rappresentante dotato di procura (N. 1020). Non è necessario che sia stata effettivamente presa conoscenza della decisione<sup>24</sup>. Se l'organo esecutivo sostiene che il rimedio giuridico è stato inoltrato in ritardo, deve provare la data del recapito della decisione. Il semplice fatto che una decisione sia stata inviata per posta A non basta a giustificare la supposizione che fosse a disposizione del destinatario il giorno

<sup>18</sup> Cfr. sentenza del TAF <u>C-7016/2007</u> del 31 marzo 2008 consid. 3.2; KNEUBÜHLER/PED-RETTI, <u>VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren</u>, art. 36 N. 3, Zurigo 2019

<sup>19</sup> Cfr. Uhlmann/Schilling-Schwank, <u>Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG)</u>, art. 36 N. 9, Zurigo 2023

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> DTF **142** III 599, consid. 2.4.1

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sentenza del TF 8C 559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> DTF **138** V 218 consid. 6

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sentenza del TF 8C\_586/2018 del 6 dicembre 2018 consid. 6

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sentenza del TF 8C\_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2

successivo<sup>25</sup>. L'organo esecutivo deve assumere le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove<sup>26</sup>.

L'invio di decisioni tramite Posta A Plus è ammesso<sup>27</sup>. L'iscrizione del recapito nel sistema di registrazione della Posta non equivale tuttavia alla conferma di ricezione di un invio postale raccomandato<sup>28</sup>. Un errore di recapito dell'invio postale non è pertanto una possibilità da escludere a priori, ma non va presupposto, bensì soltanto ritenuto possibile, se appare plausibile considerate le circostanze. La spiegazione fatta valere dal destinatario, di cui va presunta la buona fede, deve essere comprensibile e con una certa probabilità veritiera<sup>29</sup>.

### 4.5 Recapito fittizio

Se il destinatario era assente e quindi nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale è stato depositato un invito di ritiro, l'invio raccomandato è considerato recapitato nel momento in cui è ritirato all'ufficio postale<sup>30</sup>. Se non è ritirato entro il termine di sette giorni impartito dalla Posta, l'invio è considerato recapitato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2<sup>bis</sup> LPGA), se il destinatario avrebbe dovuto aspettarsi il recapito dell'invio. Il recapito fittizio è considerato avvenuto anche se il destinatario ha impartito alla Posta un ordine di rispedizione o un ordine analogo, che influisce sul normale processo di recapito; ciò non determina una proroga del termine.Il fatto che l'assicuratore recapiti in seguito nuovamente la medesima decisione, per conoscenza, tramite Posta A è irrilevante<sup>31</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> SVR 1994 AHV n. 30 E.II2

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> DTF **121** V 5; 124 V 400

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sentenze del TF 8C\_271/2019 dell'11 giugno 2019 e 8C\_198/2015 del 30 aprile 2015 consid 3.2

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> DTF **144** IV 57 consid. 2.3.1 con rinvio alla DTF **142** III 599 consid. 2.2

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sentenza del TF 9C 90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.2

<sup>30</sup> DTF **119** V 89 consid. 4b/aa con rinvii

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sentenza del TF 9C\_410/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3

- In caso di rifiuto di accettazione di un invio raccomandato, il recapito è considerato avvenuto.
- La notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per le parti (art. 49 cpv. 3 LPGA).

# 4.6 Recapito in casi aventi una relazione con l'UE/AELS

- Gli invii quali domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un determinato termine a una determinata istituzione (autorità, istituzione o tribunale) di questo Stato possono essere presentati entro lo stesso termine a un'istituzione corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso l'istituzione che ha ricevuto la richiesta, la dichiarazione o il ricorso trasmette senza indugio il documento, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati, all'istituzione competente del primo Stato membro.
- La data della presentazione della domanda, della dichiarazione o del ricorso a un'autorità, un'istituzione o un tribunale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o il tribunale competente a darvi seguito (art. 81 Reg. 883/2004).
- Nei casi transnazionali le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti (art. 76 par. 3 Reg. 883/2004). Per la trasmissione in quanto tale non sono previste disposizioni particolari. Per motivi probatori si raccomanda l'invio postale delle decisioni con conferma di ricezione (raccomandata con avviso di ricevimento).
  - 5. Passaggio in giudicato ed esecuzione
  - 5.1 Passaggio in giudicato

Se il termine di opposizione o di ricorso è scaduto inutilizzato (N. 2009 segg. e 2059), la decisione emanata in modo formalmente corretto passa in giudicato e non può più essere impugnata. Se non vengono alla luce fatti nuovi, l'organo esecutivo non è autorizzato a sostituire una decisione passata in giudicato con una decisione dello stesso tenore contenente una nuova indicazione dei rimedi giuridici. Rimangono riservate la revisione o la riconsiderazione di una decisione (v. N. 3006 segg.). Per il resto, la decisione passa in giudicato quando è stata confermata nell'ambito della procedura di ricorso.

#### 5.2 Esecuzione

#### 5.2.1 Decisioni concernenti la concessione di prestazioni

- Le decisioni concernenti il versamento di prestazioni assicurative, che generalmente non sono oggetto di opposizione o alle quali è stato revocato l'effetto sospensivo (v. N. 1016 segg.), possono essere eseguite immediatamente. Se una decisione è impugnata solo parzialmente, le prestazioni non contestate possono essere erogate.
- 1036 Se l'esecuzione deve essere differita o interrotta, l'organo esecutivo deve informare immediatamente gli assicuratori interessati.

#### 5.2.2 Decisioni limitative o vincolanti

Le decisioni che rifiutano o limitano il beneficio di un diritto (soppressione o riduzione di una prestazione) o che obbligano l'assicurato a un pagamento (contributi) sono immediatamente esecutive, a condizione che nella decisione stessa venga revocato l'effetto sospensivo dell'opposizione o del ricorso. Se, invece, l'effetto sospensivo non viene revocato, la decisione diventa esecutiva solo dopo la scadenza del termine di opposizione o di ricorso. Se la situazione giuridica è incerta, per l'esecuzione bisogna aspettare che la decisione passi in giudicato o la controversia sia risolta.

Se l'effetto sospensivo dell'opposizione o del ricorso viene revocato (v. N. 1016 segg.) nella decisione stessa o successivamente, su richiesta, nel corso della procedura di ricorso e se la revoca non è impugnata o è mantenuta dal giudice, la decisione rimane esecutiva. In tal caso, secondo l'articolo 54 capoverso 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione che obbligano l'assicurato a un pagamento costituiscono un titolo di rigetto ai sensi dell'articolo 80 LEF e sono quindi parificate alle decisioni cresciute in giudicato.

#### 2a parte: Opposizione e procedura di ricorso

#### 1. Legittimazione a fare opposizione o a ricorrere

- La legittimazione a fare opposizione è analoga a quella a ricorrere. È legittimato a fare opposizione o a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 59 LPGA).
- 2002 Il datore di lavoro dell'assicurato è di regola legittimato a fare opposizione o a ricorrere in materia di contributi, mentre non lo è in materia di prestazioni, salvo nel caso di versamenti retroattivi secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera a LPGA<sup>32</sup>.
- Gli altri assicuratori, quali l'AD, la previdenza professionale, l'AMal e l'AINF, ai quali l'organi esecutivi ha notificato o avrebbe dovuto notificare la decisione dispongono dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA), se sono legittimati a ricorrere (art. 59 LPGA).

### 2. Opposizione

# 2.1 Ammissibilità del rimedio giuridico e autorità competente

Le decisioni possono essere impugnate facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). Sono soggette a opposizione tutte le decisioni, eccetto le decisioni processuali e pregiudiziali, di cui fanno parte anche le decisioni incidentali, che non pongono fine alla procedura.

<sup>32</sup> DTF **130** V 560

#### 2.2 Eccezioni all'ammissibilità dell'opposizione

#### 2.2.1 Decisioni processuali e pregiudiziali

Le decisioni processuali e pregiudiziali nonché le decisioni incidentali sono notificate prima della decisione finale Ne fanno parte in particolare le decisioni su una richiesta di ricusazione, sul rifiuto o sulla fornitura di prove, sulla consultazione dell'incarto e sulla sospensione cautelare delle prestazioni in caso di violazione dell'obbligo di notifica (art. 52a LPGA). Infine, sono considerate tali anche le decisioni in materia di competenza (art. 35 cpv. 2 e 3 LPGA).

### 2.2.2 Decisioni degli uffici Al cantonali

Le decisioni dell'Al non sono soggette a opposizione. Dopo la conclusione della procedura di preavviso (art. 57a LAI; cfr. in merito anche i N. 6019 segg. della CPAI), le decisioni dell'ufficio Al cantonale sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio Al (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI).

# 2.2.3 Comunicazioni notificate nell'ambito della procedura semplificata

Contro una comunicazione notificata nell'ambito della procedura semplificata (art. 51 LPGA, art. 14 cpv. 3 LAVS, art. 58 LAI e art. 18 cpv. 2 LIPG) non può essere fatta opposizione. L'organo esecutivo emana una decisione conformemente all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, se l'assicurato esige che ne sia emanata una (per i termini da rispettare v. N: 1012).

DFI UFAS | Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPG, AF, AFam e PT Valida da: 1° luglio 2024 | Stato: 1° luglio 2024 | 318.107.05 i

#### 2.3 Termini

#### 2.3.1 In generale

Si può fare opposizione contro una decisione entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 52 cpv. 1 LPGA). Il computo e la sospensione dei termini sono disciplinati negli articoli 38 e 39 LPGA. Se l'opposizione non è stata fatta entro il termine stabilito o la decisione non è stata notificata correttamente all'assicurato, si applica il N. 1034.

#### 2.3.2 Inizio della decorrenza del termine

Una decisione inviata mediante Posta A Plus è considerata recapitata non appena è a disposizione del destinatario, anche se questi ne prende conoscenza soltanto più tardi (v. N. 1026). Di conseguenza la decorrenza del termine inizia la domenica, se il recapito mediante «Posta A Plus» è avvenuto il sabato<sup>33</sup>. Se invece la decisione è recapitata tramite invio raccomandato, la decorrenza del termine inizia dopo il ritiro di quest'ultimo, che di regola non avviene il sabato.

# 2.3.3 Prorogabilità del termine

2010 Il termine di opposizione, in quanto termine legale, non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA). Un termine stabilito dall'assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (art. 40 cpv. 3 LPGA).

#### 2.3.4 Restituzione del termine

Se il richiedente o il suo rapprehsentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducen-

<sup>33</sup> Sentenza del TF 8C\_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2

done i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Insieme alla domanda di restituzione del termine deve inoltrare l'opposizione (art. 41 LPGA).

2012 Un rifiuto della richiesta di restituzione in termini deve essere comunicato in una decisione impugnabile mediante ricorso.

#### 2.4 Requisiti per la forma e il contenuto dell'opposizione

#### 2.4.1 Opposizione scritta

- Si può fare opposizione per iscritto o oralmente durante un colloquio personale davanti all'organo esecutivo che ha emanato la decisione. In entrambi i casi l'opposizione deve contenere una conclusione e una breve motivazione (art. 10 cpv. 1 e 3 OPGA).
- Qualora non sia chiaro se una comunicazione scritta di un assicurato sia da considerare come un'opposizione, l'organo esecutivo deve invitare l'interessato a precisare entro un congruo termine se vuole che la decisione contestata venga riesaminata nell'ambito della procedura di opposizione e informarlo del fatto che se non risponderà entro detto termine, la sua comunicazione non sarà trattata quale opposizione.
- 2015 L'opposizione scritta deve recare la firma dell'opponente o del suo rappresentante. La condizione della forma scritta non è adempiuta nel caso di opposizioni fatte per fax o normale e-mail. Se manca la firma o se l'opposizione non contiene né una conclusione né una motivazione sufficiente<sup>34</sup>, l'organo esecutivo accorda all'opponente o al suo rappresentante legale un termine di 30 giorni per rimediarvi, avvertendolo che in caso contrario non entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). In presenza di motivi sufficienti (p. es. carico di lavoro eccessivo, assenza o impossibilità per il rappresentante di prendere contatto con l'opponente),

<sup>34</sup> DTF **134** V 162 consid. 5

il termine supplementare può essere prorogato, una volta, di dieci giorni<sup>35</sup>.

Se il termine di opposizione è scaduto, il vizio non può essere sanato inviando a posteriori un atto scritto con firma autografa. La rettifica del vizio formale è possibile prima della scadenza del termine di opposizione. A determinate condizioni l'autorità competente deve avvertire l'opponente di questa possibilità<sup>36</sup>. Se per esempio manca una firma valida, va accordato un congruo termine per l'eliminazione del vizio. Un tale termine non va invece accordato in caso di manifesto abuso di diritto, per esempio se il rappresentante inoltra consapevolmente un atto scritto viziato con l'intenzione di procurarsi un termine supplementare per la formulazione della motivazione<sup>37</sup>.

#### 2.4.2 Opposizione orale

L'organo esecutivo mette a verbale l'opposizione fatta oralmente (v. allegato 2), prendendo nota della conclusione e della motivazione. Il verbale, datato, deve essere firmato dall'opponente o dal suo rappresentante legale e dall'organo esecutivo (art. 10 cpv. 4 OPGA). L'opponente ne riceve un esemplare.

#### 2.4.3 Distinzione dell'opposizione da altri rimedi giuridici

Con l'inoltro di una richiesta di riduzione o condono dei contributi, l'assicurato, facendo valere una situazione di grave difficoltà, chiede all'amministrazione di rinunciare a riscuotere in parte o totalmente i contributi di cui è debitore in virtù di una decisione cresciuta in giudicato. Se egli non mette in discussione le basi di calcolo dei contributi, la sua

<sup>35</sup> Sentenza del TF I 898/06 del 23 luglio 2007 consid. 3 e 4; DTF 134 V 162 consid. 6

<sup>36</sup> DTF **142** V 152 consid. 4

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> DTF **142** I 10 consid. 2.4.7

richiesta non è considerata un'opposizione. In caso contrario, la richiesta deve essere trattata come un'opposizione contro la decisione che fissa l'ammontare dei contributi.

Non sono come considerate opposizioni nemmeno le richieste di condono della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.

# 2.5 Relazioni con gli altri organi assicurativi e le altre persone interessate

2020 L'organo esecutivo informa dell'opposizione gli altri assicuratori e le altre persone interessati, invitandoli a esprimersi in merito entro un termine di dieci giorni. Se essi chiedono gli atti o una copia degli atti, dispongono di un termine supplementare di 20 giorni.

### 2.6 Svolgimento della procedura

### 2.6.1 Esame dell'opposizione da parte dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo deve confermare la ricezione dell'opposizione. Lo scambio di corrispondenza di cui ai N. 2015 e 2016 funge da conferma di ricezione. L'organo esecutivo verifica innanzitutto l'ammissibilità formale dell'opposizione. Accerta la propria competenza, la legittimazione dell'opponente e l'osservanza dei termini.

#### 2.6.2 Decisione di non entrata in materia

In caso di mancanza di legittimazione o di opposizione tardiva, va emanata una decisione di non entrata in materia, impugnabile mediante ricorso. In caso di cambiamento della competenza dopo l'inoltro dell'opposizione, l'organo che ha emanato la decisione rimane competente per la trattazione dell'opposizione.

#### 2.6.3 Decisione su opposizione e cognizione

2023 L'organo esecutivo esamina gli argomenti addotti nell'opposizione. Nel farlo non è vincolato dalle conclusioni dell'opponente (<u>art. 12 cpv. 1 OPGA</u>). Se la decisione si basa su un accertamento dei fatti incompleto o impreciso, esso completa l'istruttoria. In tal caso, i fatti vanno presi in considerazione fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione<sup>38</sup>.

- Di regola la procedura di opposizione si conclude con una decisione su opposizione. L'organo esecutivo la emana non appena è in possesso di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti. La decisione su opposizione deve contenere, oltre all'indicazione dei rimedi giuridici, una motivazione che tenga conto degli argomenti addotti nell'opposizione<sup>39</sup>.
- La decisione su opposizione può trattare unicamente i punti contestati e per il resto confermare la decisione iniziale o riprendere la motivazione della decisione iniziale, fatta eccezione per le parti della decisione corrette nella procedura di opposizione. Al riguardo vale il principio secondo cui la motivazione della decisione deve essere tanto più dettagliata, quanto più sono concreti e fondati gli argomenti dell'opponente, perché altrimenti si corre il rischio di violare l'obbligo di motivare<sup>40</sup> (v. N. 2073 e allegato 3).

# 2.6.4 Ritiro dell'opposizione

Se risulta che la decisione verrebbe modificata a sfavore dell'assicurato, l'organo esecutivo deve dargli la possibilità di esprimersi in merito e di ritirare l'opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA, reformatio in peius; v. esempi nell'allegato 4). In caso di ritiro dell'opposizione, la decisione passa in giudicato e diventa esecutiva.

<sup>38</sup> DTF **132** V 215 consid. 3.1.1; 129 V 222 consid. 4.1

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> DTF **142** II 49 consid. 9.2; sentenza del TF 8C\_308/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 3

<sup>40</sup> Sentenza del TF I 3/05 del 17 giugno 2005 consid. 3.2.1

- Se le condizioni di cui all'<u>articolo 53 capoverso 2 LPGA</u> sono adempiute, una decisione può essere riconsiderata anche se l'opposizione è stata ritirata.<sup>41</sup>
- Se due o più parti, indipendentemente l'una dall'altra, fanno opposizione e una di loro ritira la sua, questo non ha alcuna influenza sull'opposizione delle altri parti.

#### 2.7 Transazione

### 2.7.1 Possibilità di principio di concludere una transazione e campo d'applicazione

- Nella procedura di opposizione<sup>42</sup>, l'organo esecutivo può comporre mediante transazione secondo l'<u>articolo 50 capoverso 1 LPGA</u> le controversie concernenti le prestazioni assicurative. La transazione è possibile soltanto se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:
  - i principi della legalità<sup>43</sup>, dell'uguaglianza giuridica e della sicurezza giuridica sono rigorosamente rispettati;
  - la transazione permette, entro i limiti del potere di apprezzamento dell'organo esecutivo, di chiarire questioni relative ai fatti, se questi ultimi non potrebbero altrimenti essere accertati con il grado di prova della verosimiglianza preponderante.
- Se le parti in causa sono riuscite a trovare un'intesa sull'opposizione, la transazione deve essere comunicata sotto forma di decisione su opposizione impugnabile mediante ricorso (art. 50 cpv. 2 LPGA). La decisione, che mette fine alla procedura di opposizione, deve contenere almeno una motivazione sommaria in cui si spiega perché e in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> DTF **144** V 153 consid. 4.2.4

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> DTF **135** V 65 consid. 1

L'organo esecutivo non può concludere consapevolmente un accordo illegale, ossia derogare a titolo di compromesso all'applicazione della legge che riconosce essere corretta (cfr. DTF 140 V 77 consid. 3.2.1)

al diritto<sup>44</sup>. La transazione può essere sottoposta a revoca<sup>45</sup>.

### 2.7.2 Nessuna possibilità di transazione

Le controversie concernenti i contributi non possono essere composte mediante transazione (art. 50 cpv. 1 LPGA a contrario). Le controversie concernenti le richieste di risarcimento del danno secondo l'articolo 52 LAVS, lo statuto contributivo nell'AVS<sup>46</sup> o pretese reciproche<sup>47</sup> possono invece essere composte mediante transazione<sup>48</sup>, non nell'ambito della procedura amministrativa ma nell'ambito della procedura di ricorso giudiziaria (in proposito v. però N. 2047).

#### 2.8 Notifica della decisione su opposizione

- 2032 Per la notifica della decisione su opposizione sono applicabili per analogia i N. 1020 segg.
  - 3. Ricorso davanti alla prima autorità di ricorso
  - 3.1 Oggetto dell'impugnazione e termine di ricorso
- Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso entro un termine di 30 giorni dalla loro notifica (art. 56 cpv. 1 i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli articoli 38–41 LPGA sono applicabili per analogia (v. anche N. 2008 segg.).

<sup>44</sup> DTF **135** V 65 consid. 2.6

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. in proposito la sentenza del TF 9C 830/2015 del 6 aprile 2016

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> DTF **140** V 108 consid. 5 e 6

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> DTF **131** V 417 consid. 4.3

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> DTF **135** V 65 consid. 1.5

#### 3.2 Competenza territoriale

# 3.2.1 Competenza territoriale in caso di domicilio in Svizzera

- 2034 È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
- Il tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione cantonale o l'ufficio Al ha la competenza territoriale per i ricorsi contro le decisioni e le decisioni su opposizione in materia di AVS, Al, IPG e AF emanate da questi organi (art. 84 LAVS; art. 69 cpv. 1 lett. a LAI; art. 24 cpv. 1 LIPG; art. 22 cpv. 1 LAF).
- Per i ricorsi nell'ambito delle PC, in virtù dell'articolo <u>58</u> cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l'articolo <u>1 LPC</u> è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso<sup>49</sup>.
- I ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile (art. 22 LAFam).
- 2038 La competenza territoriale per le decisioni e le decisioni su opposizione emanate dalle casse di compensazione professionali spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA). 50

# 3.2.2 Competenza territoriale in caso di domicilio all'estero

Se l'assicurato o il terzo che interpone ricorso è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

DFI UFAS | Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPG, AF, AFam e PT Valida da: 1° luglio 2024 | Stato: 1° luglio 2024 | 318.107.05 i

 <sup>49</sup> Cfr. le sentenze del TF 9C\_260/2018 del 18 aprile 2018 e 9C\_489/2022 del 27 aprile 2023
 50 DTF 147 V 423 consid. 1

Cantone in cui l'assicurato ha avuto l'ultimo domicilio o in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo esecutivo (art. 58 cpv. 2 LPGA).

- Per i ricorsi degli assicurati domiciliati all'estero negli ambiti dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli AF è invece competente il Tribunale amministrativo federale (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS, art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, art. 24 cpv. 2 LIPG e art. 22 cpv. 2 LAF).
- Nell'AVS, se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato (art. 200 OAVS) i.c.d. con l'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1, secondo periodo LAVS).
  - 3.3 Atti inviati a un'autorità incompetente e regole procedurali
- Gli organi esecutivi e l'UFAS sono tenuti a trasmettere senza indugio al competente tribunale (tribunale cantonale delle assicurazioni, Tribunale amministrativo federale) i ricorsi che sono stati loro inviati erroneamente (art. 58 cpv. 3 LPGA), informandone il ricorrente.
- La procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. L'articolo 61 LPGA stabilisce le esigenze generali che la procedura secondo il diritto cantonale deve soddisfare. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
  - 3.4 Ritorno sulla decisione in pendenza di giudizio
  - 3.4.1 Deliberazione o decisione totalmente o parzialmente errata

Se, sulla base degli elementi del ricorso, l'organo esecutivo constata che la decisione o la decisione su opposizione impugnata è totalmente o parzialmente errata, la riconsidera al più tardi fino all'invio del suo preavviso (art. 53 cpv. 3 LPGA) e ne emana, in pendenza di giudizio, una nuova (anche la revisione di una decisione su opposizione deve avvenire mediante decisione<sup>51</sup>). La nuova decisione va notificata immediatamente alle parti e va comunicata all'autorità di ricorso (art. 58 cpv. 2 PA i.c.d. con l'art. 55 cpv. 1 LPGA). Contro questa decisione non può essere fatta opposizione.

Una decisione emanata in corso di giudizio mette fine alla controversia soltanto nella misura in cui soddisfa le richieste del ricorrente del ricorrente non sono accolte, invece, la controversia continua (art. 58 cpv. 3 PA i.c.d. con l'art. 55 cpv. 1 LPGA)<sup>52</sup>. In tal caso non occorre che il ricorrente impugni la seconda decisione, poiché il competente tribunale entrerà nel merito della causa.

Se peggiora la situazione dell'assicurato, la decisione emanata in pendenza di giudizio è nulla e le sue disposizioni vanno considerate come semplici richieste al tribunale<sup>53</sup>.

# 3.4.2 Conclusione di una transazione tra le parti

Se le parti concludono una transazione prima che l'organo esecutivo abbia inviato il suo preavviso al tribunale e le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute (N. 3009 segg.), l'organo esecutivo può commutare la transazione in una decisione impugnabile mediante ricorso, notificata alle parti e trasmessa per conoscenza al tribunale, oppure, conformemente all'articolo 50 capoverso 3 LPGA, sottoporre la transazione al tribunale quale proposta di transazione giudiziaria. Affinché la transazione costituisca un titolo esecutivo, il tribunale deve riprendere il contenuto

53 DTF **127** V 228 consid. 2b/bb

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sentenza del TF 8C\_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.7

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> DTF **127** V 228 consid. 2b/bb; sentenza del TF 9C 22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1

della transazione nel dispositivo della decisione di stralcio dal ruolo, letteralmente o mediante un rinvio ai considerandi<sup>54</sup>.

- Se le condizioni per una riconsiderazione non sono adempiute o se la transazione è stata conclusa dopo l'invio del preavviso, è necessaria l'approvazione del tribunale.
- Durante le procedure giudiziarie di ricorso gli uffici AI e le casse di compensazione devono rinunciare a comporre mediante transazione controversie in materia di risarcimento danni, anche se la giurisprudenza ammette la conclusione di transazioni concernenti pretese di responsabilità nelle procedure di risarcimento danni<sup>55</sup> (cfr. N. 8073 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG, <a href="DRChttps://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6923/download">DRChttps://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6923/download</a>). Secondo la giurisprudenza la conclusione di transazioni non è invece ammessa nelle procedure di ricorso concernenti esclusivamente contributi<sup>56</sup>.

## 3.5 Compiti e posizione dell'amministrazione nella procedura di ricorso

- 2050 L'organo esecutivo che ha emanato la decisione impugnata rappresenta l'amministrazione in qualità di parte, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica.
- Di regola, nella procedura di ricorso di prima istanza le incombenze dell'organo esecutivo sono definite dalle disposizioni procedurali cantonali.
- La redazione dei preavvisi all'attenzione del tribunale delle assicurazioni spetta all'organo esecutivo. In caso di prestazioni pecuniarie dell'Al, l'ufficio Al, se necessario, deve

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> DTF **140** V 108 consid. 5.2

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> DTF **135** V 65 consid. 1.7 e 1.8

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> DTF **131** V 417 consid. 4.3.2

chiedere il preavviso della cassa di compensazione, compresi eventuali atti complementari (ad es. per questioni di calcolo e di pagamento).

- Ai preavvisi indirizzati al tribunale delle assicurazioni vanno allegati, adeguatamente ordinati, tutti gli atti dell'incarto.
- Nella procedura AVS/Al l'organo competente comunica immediatamente agli altri organi dell'AVS o dell'Al i ricorsi e le decisioni su ricorso.
  - 4. Ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale
  - 4.1 Legittimazione a ricorrere e oggetti d'impugnazione
- Le casse di compensazione, gli uffici AI, i servizi PC, le casse di compensazione per assegni familiari e l'UFAS sono legittimati a ricorrere contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L'UFAS, la CSC e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono inoltre legittimati a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 62 cpv. 1 LPGA, art. 62 cpv. 1 bis LPGA i.c.d. con l'art. 89 LTF, art. 201 OAVS, art. 41 cpv. 1 lett. i OAI, art. 38 OPC-AVS/AI, art. 19 OAFami, art. 50 cpv. 1 OPTD e art. 89 LTF). La procedura davanti al Tribunale federale è disciplinata dall'articolo 82 segg. LTF.
- Se intende presentare un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, l'UFAS contatta al più presto l'organo esecutivo. Dopo aver presentato il ricorso, l'UFAS invia una copia dell'atto di ricorso all'organo esecutivo.
- In caso di controversie concernenti l'Al, ha diritto di ricorrere soltanto l'ufficio Al che, in qualità di ufficio competente, ha emanato la decisione<sup>57</sup>. Prima di presentare il ricorso, se necessario l'ufficio Al competente deve chiedere il

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> DTF **130** V 514 consid. 4

preavviso della cassa di compensazione, compresi eventuali atti complementari (p. es. per questioni relative al calcolo o al pagamento).

Nella procedura di ricorso in materia di diritto pubblico, l'organo esecutivo è parte ricorrente od opponente, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica in virtù delle norme processuali federali.

#### 4.2 Termine di ricorso

2059 Il ricorso in materia di diritto pubblico va presentato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

## 5. Spese nella procedura amministrativa e ricorsuale

## 5.1 Spese processuali

## 5.1.1 In generale

La procedura di opposizione è gratuita (<u>art. 52 cpv. 3 LPGA</u>). In caso di controversie relative a prestazioni, tuttavia, la procedura è soggetta a spese, se la singola legge interessata lo prevede (<u>art. 61 lett. f<sup>bis</sup> LPGA</u>, l'esenzione dalle spese è possibile in virtù dell' art. 29 cpv. 3 Cost.).

## 5.1.2 In caso di controversie relative a prestazioni dell'Al

La procedura di ricorso in caso di controversie relative a prestazioni dell'Al davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese si situa fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1<sup>bis</sup> LAI). Il tribunale cantonale non può fissare un importo inferiore al limite inferiore delle spese<sup>58</sup>. Se la legge speciale non prevede l'addebito di spese in caso di controversie relative a prestazioni, il tribunale può imporre spese giudiziarie alla

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> DTF **138** V 122 consid. 2

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (art. 61 lett. f<sup>bis</sup> LPGA).

## 5.2 Patrocinio gratuito

## 5.2.1 Condizioni per il patrocinio gratuito

- Se le circostanze lo esigono, nella procedura presso l'organo esecutivo il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA)<sup>59</sup>.
- 2063 Il patrocinio gratuito può essere chiesto se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:
  - l'opposizione non sembra priva di possibilità di successo<sup>60</sup>:
  - la complessità della materia è tale che il richiedente non può fare opposizione senza l'aiuto di un patrocinatore<sup>61</sup>; tranne in casi eccezionali, la procedura presso gli organi esecutivi relativa alla riscossione di contributi o alla concessione di prestazioni non presenta una difficoltà tale da richiedere l'intervento di un patrocinatore<sup>62</sup>;
  - il richiedente dimostra che non dispone dei mezzi necessari per provvedere, oltre alle spese di mantenimento per se stesso e per la sua famiglia, anche a quelle di patrocinio<sup>63</sup>.
- 2064 L'autorità che emana la decisione decide in merito alla situazione di bisogno in base alle indicazioni del richiedente.

## 5.2.2 Spese di patrocinio

La procedura gratuita e l'assunzione delle spese di patrocinio sono rette dagli <u>articoli 8–13 TS-TAF</u> (<u>art. 12a OPGA</u>).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> DTF **132** V 200

<sup>60</sup> DTF 125 II 275 consid. 4b

<sup>61</sup> DTF **125** V 32 consid. 4; sentenza del TF 9C\_161/2011 del 3 maggio 2011 consid. 2

<sup>62</sup> Sentenza del TF 8C\_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1

<sup>63</sup> Sentenza del TF 9C\_253/2009 dell'11 gennaio 2010 consid. 3 e 4

La tariffa oraria per gli avvocati (IVA esclusa) è compresa tra i 200 e i 400 franchi<sup>64</sup>.

## 5.2.3 Avvocati che lavorano per conto di organizzazioni di utilità pubblica

2066 Gli avvocati che lavorano per conto di un'organizzazione possono difendere l'assicurato a titolo di patrocinio gratuito<sup>65</sup>. Il diritto sussiste però soltanto se, oltre alle condizioni generali della situazione di bisogno, della possibilità di successo e della necessità del patrocinio, sono adempiute anche le condizioni seguenti:

- l'organizzazione persegue uno scopo di utilità pubblica;
- offre il patrocinio senza chiedere un ingente rimborso delle spese e
- mira alla tutela degli interessi specifici nell'ambito del diritto sociale.

Le assicurazioni di protezione giuridica, le associazioni professionali o i sindacati non adempiono le condizioni richieste per la concessione del patrocinio gratuito.

# 5.2.4 Deliberazione concernente la concessione del patrocinio gratuito

La deliberazione concernente la concessione o il rifiuto del patrocinio gratuito va notificata con una decisione impugnabile mediante ricorso o una decisione su opposizione, al più tardi, nella decisione su opposizione.

## 5.3 Ripetibili

## 5.3.1 Ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione

<sup>64</sup> DTF **131** V 153 consid. 6.2 e 7

<sup>65</sup> DTF **135** I 1 consid. 7.4; 132 V 200 consid. 5.1

Nella procedura di opposizione non sono di regola accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA), tranne se queste servono a coprire le spese del patrocinio gratuito<sup>66</sup>. Il ricorrente che vince la causa davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, tranne se si tratta dell'assicuratore, ha diritto al rimborso delle ripetibili. L'importo è determinato dal tribunale senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA).

# 5.3.2 Ripetibili della parte che vince la causa nella procedura di ricorso

- Nella procedura di ricorso, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale (art. 61 lett. g LPGA). Gli assicuratori privati (ad es. assicurazione privata d'indennità giornaliera o assicurazione di protezione giuridica) che non svolgono compiti di diritto pubblico hanno diritto alle eventuali ripetibili<sup>67</sup>.
- All'Amministrazione federale (ad es. l'UFAS), agli organi esecutivi delle assicurazioni sociali (ad es. casse di compensazione o uffici AI) e ad altre organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico (ad es. Suva, assicuratori LAINF, casse malati o casse pensioni) non sono accordate ripetibili<sup>68</sup>.
- Le ripetibili vanno accordate anche nel caso in cui durante la procedura di ricorso l'organo esecutivo soddisfi la richiesta dell'assicurato e sostituisca la decisione impugnata con una nuova o concluda una transazione di modo che il ricorso diventi privo di oggetto (art. 64 PA), a condizione che la situazione processuale lo giustifichi<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> DTF 130 V 570 consid. 2.1. e 2.2; 140 V 116 consid. 3.3

<sup>67</sup> DTF 135 V 473; sentenza del TF 9C 67/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 2

<sup>68</sup> DTF 126 V 143 consid. 4; sentenza del TF 9C 67/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 2.2

<sup>69</sup> DTF **110** V 54

## 5.3.3 Versamento delle ripetibili

- Le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (cassa di compensazione o ufficio AI), che se le fa rimborsare dall'assicurazione competente a titolo di spese di esecuzione (v. N. 750 delle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione, <a href="DCMF">DCMF</a>). Nei casi concernenti l'AI, ossia se le ripetibili sono a carico dell'ufficio AI, il rimborso è effettuato tramite la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.
- Se le spese sono state cagionate dall'organo esecutivo (ad es. a causa della violazione dell'obbligo di motivare), le ripetibili possono essere addossate a quest'ultimo anche se l'assicurato ha perso la causa<sup>70</sup>.

## 6. Passaggio in giudicato delle decisioni giudiziarie

- 2074 Contrariamente alle decisioni emanate dall'amministrazione, quelle giudiziarie passano in giudicato non solo sul piano formale ma anche su quello materiale. Il passaggio in giudicato si manifesta nell'irrevocabilità della decisione. Rimane riservata la modifica di una sentenza passata in giudicato per motivi legali di revisione (art. 61 lett. i LPGA, art. 121 segg. LTF; art. 45 LTAF per la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale).
- Le decisioni emanate dal tribunale cantonale delle assicurazioni e dal Tribunale amministrativo federale passano in giudicato alla scadenza del termine fissato per interporre un ricorso in materia di diritto pubblico. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato immediatamente (art. 61 LTF).
- 2076 L'organo esecutivo è vincolato dalla decisione materialmente passata in giudicato<sup>71</sup>. Esso non può emanare alcuna decisione contraria al giudizio emanato. Le richieste

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sentenza del TF 8C\_349/2016 del 15 luglio 2016 consid. 4

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Sentenza del TF 9C\_740/2014 del 9 marzo 2015 consid. 4.1

presentate dagli assicurati o dalle persone soggette all'obbligo contributivo vanno considerate come una richiesta di revisione del giudizio e trasmesse all'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

- Per principio, soltanto la decisione contenuta nel giudizio (dispositivo) passa in giudicato. Le constatazioni delle circostanze di fatto e i considerandi non passano in giudicato<sup>72</sup>. Se, tuttavia, il dispositivo di una decisione che rinvia la causa all'autorità inferiore si riferisce esplicitamente ai considerandi, questi ultimi passano in guidicato nella misura in cui fanno parte dell'oggetto del litigio<sup>73</sup>.
- Inoltre, una decisione giudiziaria ha effetto di cosa giudicata soltanto per il periodo di tempo e le circostanze di fatto contemplati. Nulla impedisce all'organo esecutivo, in caso di modifica degli elementi di base della sua decisione o alla scadenza del periodo considerato, di riesaminare tutte le circostanze di fatto.

<sup>72</sup> DTF **121** III 474 consid. 4a; sentenza del TF 9C\_24/2021 del 12 febbraio 2021

<sup>73</sup> Sentenza del TF 8C\_608/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.2

3a parte: Annullamento e modifica di decisioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione da parte dell'amministrazione

#### 1. Possibilità di annullamento o modifica

- 3001 L'organo esecutivo può tornare sulle decisioni che ha emanato o modificarle:
  - apportandovi modifiche per il futuro in seguito a un successivo mutamento delle circostanze (revisione), vale a dire adeguando una decisione concernente prestazioni durevoli formalmente passata in giudicato in seguito alla modifica delle condizioni che l'hanno giustificata (art. 17 LPGA; v. N. 3003 segg.), a prescindere dal fatto che la decisione sia stata oggetto o meno di una procedura giudiziaria;<sup>74</sup>
  - ritirando una decisione non impugnata o una decisione su opposizione prima della scadenza del termine d'impugnazione (N. 2009). Diversamente da quanto avviene in caso di riconsiderazione (v. N. 3009 segg.), non è necessario che la decisione sia manifestamente errata e la sua rettifica abbia una notevole importanza<sup>75</sup>;
  - ritirando la decisione impugnata con ricorso in pendenza di giudizio (cfr. N. 2043) prima dell'invio del preavviso;
  - riconsiderando in pendenza di giudizio una decisione o una decisione su opposizione impugnata con ricorso fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA);
  - procedendo a una revisione processuale o a una riconsiderazione facoltativa della decisione passata formalmente in giudicato che non è stata oggetto di una procedura giudiziaria (v. N. 3006–3008).
- In caso di riesame dei diritti o degli obblighi dell'assicurato mediante riconsiderazione o revisione vanno rispettate le norme in materia di prescrizione e perenzione.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> DTF **135** V 141 consid. 1.4.5; 125 V 368 consid. 2

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> DTF **134** V 257 consid. 2.2; 129 V 110 consid. 1.2.1

- 2. Modifica di una decisione concernente una rendita d'invalidità o altre prestazioni durevoli in seguito alle mutate circostanze di fatto (art. 17 LPGA)
- Per principio, una decisione si riferisce unicamente alle circostanze di fatto sulle quali si basa al momento in cui è emanata. Se successivamente dette circostanze cambiano, l'organo esecutivo deve emanare una nuova decisione, d'ufficio o su richiesta, a condizione che sia adempiuta una delle condizioni di cui al N. 3004 o 3005 (art. 17 LPGA).
- Una rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica di almeno cinque punti percentuali oppure aumenta al 100 per cento (art. 17 cpv. 1 LPGA).
- Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 2 LPGA).

- 3. Riconsiderazione e revisione processuale di decisioni e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato (art. 53 LPGA)
- 3.1 Distinzione tra riconsiderazione e revisione processuale
- Sia nel caso della revisione processuale secondo l'<u>articolo 53 capoverso 1 LPGA</u> che in quello della riconsiderazione secondo l'<u>articolo 53 capoverso 2 LPGA</u> si è in presenza di un errore iniziale nella decisione o decisione su opposizione che è formalmente passata in giudicato ma non è ancora stata oggetto di una valutazione materiale<sup>76</sup> dell'autorità giudiziaria.
- Nel caso della revisione processuale vengono scoperti successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti prima dell'emanazione della decisione in questione. Nel caso della riconsiderazione, la decisione o la decisione su opposizione è manifestamente errata e la sua rettifica ha una notevole importanza.

#### 3.2 Revisione

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte d'ufficio a revisione se l'assicurato o l'organo esecutivo scoprono dopo la loro emanazione nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA e art. 66 seg. PA). Sono «nuovi» i fatti che si sono verificati prima dell'emanazione della decisione o della decisione su opposizione formalmente passata in giudicato che però, nonostante la dovuta attenzione, non erano noti al richiedente. I nuovi fatti devono essere rilevanti, ovvero essere atti a modificare la base fattuale su cui si fonda la decisione di cui è chiesta la revisione e, se sot-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> DTF **138** V 339 consid. 6; 131 V 414 consid. 2

toposti a una corretta valutazione giuridica dei fatti, a determinare una decisione diversa<sup>77</sup>. L'eventuale rettifica della decisione ha effetto retroattivo<sup>78</sup>. I termini per la presentazione della domanda di revisione sono retti dal diritto processuale cantonale o dalla LTF.

#### 3.3 Riconsiderazione

- L'organo esecutivo può tornare su una decisione o una decisione su opposizione formalmente passata in giudicato, se è provato che era manifestamente errata o se la sua rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Per «manifestamente errata» si intende che non vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che la decisione fosse errata fin dal principio, ovvero che questa è l'unica conclusione possibile<sup>79</sup>. Secondo la giurisprudenza, nel caso delle prestazioni durevoli la rettifica ha di regola una notevole importanza<sup>80</sup>.
- La decisione di procedere a una riconsiderazione ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPGA è a libera discrezione dell'amministrazione e non sussiste un diritto giustiziabile alla riconsiderazione. In caso di entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, sono previste due tappe procedurali separate: innanzitutto occorre chiarire se le condizioni per la riconsiderazione siano adempiute. Se questo è il caso, l'organo esecutivo ritorna sulla decisione o sulla decisione su opposizione e deve quindi emanare una nuova decisione tenendo conto delle circostanze determinanti<sup>81</sup>.
- 3011 Durante una procedura di opposizione o di preavviso l'organo esecutivo è legittimato a mantenere la decisione o il preavviso emanati erroneamente sostituendo la motiva-

<sup>77</sup> DTF **144** V 245 consid. 5.2

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> DTF **129** V 219; sentenza del TF 8C 38/2022 del 13 luglio 2022 consid. 3.1

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> DTF **148** V 195 consid. 5.3; 138 V 324 consid. 3.3

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> DTF **140** V 85 consid. 4.4; 119 V 475 consid. 1c

<sup>81</sup> Sentenza del TF 8C\_240/2022 del 23 agosto 2022 consid. 2.3

zione iniziale con quella della riconsiderazione. All'assicurato va accordato il diritto di essere sentito in merito alla sostituzione della motivazione<sup>82</sup>.

- 3012 Se si entra nel merito della domanda di riconsiderazione, la deliberazione va notificata all'assicurato mediante una decisione contenente l'indicazione dei rimedi giuridici<sup>83</sup>.
- 3013 Se dopo un esame sommario l'organo esecutivo decide di non entrare nel merito della domanda di riconsiderazione, l'assicurato deve esserne informato con una semplice lettera, senza indicazione dei rimedi giuridici e, di regola, senza una motivazione dettagliata<sup>84</sup>.
- 3014 Si deve procedere allo stesso modo se si rinuncia a modificare la decisione a favore dell'assicurato, poiché egli avrebbe potuto riconoscerne l'erroneità, se l'avesse verificata con la dovuta attenzione, e ci si poteva ragionevolmente aspettare che egli facesse tempestivamente opposizione o ricorso.

## 3.4 Revisione di una decisione giudiziaria

Una decisione giudiziaria passata in giudicato può essere modificata soltanto con una revisione giudiziaria (art. 61 lett. i LPGA). L'organo esecutivo che riceve una domanda di riconsiderazione della decisione basata su questo giudizio deve procedere conformemente al N. 2073.

#### 4. Protezione della buona fede

3016 Secondo il principio della buona fede, l'organo esecutivo può essere ritenuto responsabile di informazioni o di altri atti amministrativi errati, ad esempio nel caso di risposte evasive o non esaurienti<sup>85</sup>, se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:

Sentenza del TF 8C\_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5; sentenza del TF 9C\_11/2008 del 29 aprile 2008

<sup>83</sup> Sentenza del TF 8C 121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.6

<sup>84</sup> DTF **133** V 50 consid. 4.2

<sup>85</sup> Sentenza del TF 9C\_485/2012 del 10 dicembre 2012

- a. l'informazione è stata fornita senza riserve;
- b. l'organo esecutivo ha agito in una situazione concreta, con riferimento a determinate persone;
- c. la sua competenza sussisteva effettivamente oppure per motivi sufficienti poteva essere supposta dall'interessato;
- d. l'interessato non poteva facilmente riconoscere l'erroneità dell'informazione;
- e. confidando nell'esattezza dell'informazione o dell'atto amministrativo, l'interessato ha preso o ha omesso di prendere disposizioni che non può annullare o recuperare senza subire pregiudizi;
- f. l'ordinamento giuridico non ha subìto cambiamenti dal momento in cui l'informazione è stata fornita; e
- g. l'interesse alla corretta applicazione del diritto obiettivo non prevale su quella della protezione della buona fede<sup>86</sup>.
- I casi di cui al N. 3016 vanno chiariti in modo approfondito e di regola esaminati in via giudiziaria.

<sup>86</sup> DTF **143** V 95 consid. 3.6.2

## 4a parte: Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2024. La Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC del 1° ottobre 2005 è abrogata.

## Allegato 1 Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far figurare in una decisione (art. 49 cpv. 3 LPGA)

## Decisione impugnabile mediante opposizione:

Contro la presente decisione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica presso la nostra cassa di compensazione. L'opposizione può essere fatta per iscritto o oralmente in un colloquio personale. In entrambi i casi l'opposizione deve contenere conclusioni e una breve motivazione.

## Decisione impugnabile mediante ricorso:

Contro questa decisione si può interporre ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni XXX, indirizzo. Il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Facoltativo: menzionare le regole di procedura cantonali con estratti delle disposizioni vigenti, ad esempio in merito al calcolo dei termini, al numero di esemplari del ricorso ecc.

# Allegato 2 Modello di verbale per l'opposizione orale (<u>art. 10</u> cpv. 4 OPGA)

## Cassa di compensazione XY

## Verbale dell'opposizione

Il data
il signor/la signora <i>cognome, nome, indirizzo, N. AVS</i> si è presentato/a presso la cassa di compensazione  personalmente  accompagnato/a da: <i>cognome, nome, indirizzo</i>
non è venuto/a personalmente, ma si è fatto/a rappresentare da: signor/signora cognome, nome, domicilio, indirizzo, tipo di rappresentanza, ad. es. avvocato, fiduciaria, madre, padre, coniuge, fratello, sorella, figlia, figlio ecc.
e ha fatto opposizione oralmente contro la seguente decisione:
designazione della decisione, notificata il <i>data</i> e ricevuta dall'assicurato/a il <i>data</i> .
L'opposizione è stata messa a verbale da cognome, nome, funzione esercitata presso la cassa di compensazione.
L'opponente non è d'accordo con la decisione summenzionata.
Formula le conclusioni seguenti  Indicazioni concernenti le richieste dell'opponente.
2. Motivazione  Motivi per cui è stata fatta opposizione.
Con la sua firma l'opponente o il/la suo/a rappresentante conferma che il presente verbale riporta le dichiarazioni fatte oralmente.

L'opponente presenta le pezze giustificative seguenti:

elenco dell 1	e pezze giustifica 	tive
2		
Luogo	 Data	Firma dell'opponente o del/della suo/a rappresentante
		Firma del/della rappresentante della cassa di compensazione

Redatto in due esemplari, l'uno dei quali consegnato all'opponente o al/alla suo/a rappresentante.

# Allegato 3 Modello di decisione su opposizione (art. 12 OPGA)

Cassa di compensazione XY	Luogo e data, n. AVS		
Raccomandata			
	<b>Destinatario</b> = opponente (eventualmente rappresentante legale)		
Decisione su opposizione			
Oggetto: opposizione del cont			
I. Il <i>data</i> il signor/la signora X, <i>indiriz</i> fatto opposizione <i>oralmente/con letto</i> della cassa di compensazione sumn conclusioni seguenti: 1 2	era del contro la decisione		
II. Il data la cassa di compensazione alle altre parti interessate (ad es. All ha rinunciato a esprimere un parere,	NF o AMal). La parte interessata		
III. Fatti: Esposizione precisa dei fatti, compreso lo svolgimento della procedura (data della decisione, data della notifica ecc.). Eventuale citazione degli atti.			
IV. Diritto: a. Basi legali e direttive applicabili b. Applicazione delle basi giuridiche c. Discussione degli argomenti dell'a			

#### V. Decisione:

- 1. L'opposizione è respinta/Non si entra nel merito dell'opposizione.
- Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica, a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti
- 3. Eventualmente: revoca dell'effetto sospensivo (in materia di contributi)
- 4. Indicazione dei rimedi giuridici oppure
- 1. L'opposizione è accolta e la decisione del ...... è annullata/modificata.
- 2. Vengono concesse le prestazioni seguenti...
- Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica, a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti.
- 4. Indicazione dei rimedi giuridici

Firma della cassa di compensazione

Copie: notifica alle altre parti (ad es. AINF o AMal)

## Allegati:

pezze giustificative allegate all'opposizione (elenco)

# Allegato 4 Modello di proposta di ritiro dell'opposizione in caso di reformatio in peius (art. 12 cpv. 2 OPGA)

Cassa di compensazione XY Luogo e data, N. AVS

Raccomandata

**Destinatario** = opponente (eventualmente rappresentante legale)

# Annuncio di una possibile *reformatio in peius*(art. 12 cpv. 2 OPGA)

Gentile signora XXX, / Egregio signor XXX,

il data Lei ha fatto opposizione oralmente/per iscritto contro la decisione designazione della decisione del data.

Dopo aver nuovamente esaminato gli atti, abbiamo deciso di modificare la nostra decisione a Suo sfavore per i motivi seguenti:

Motivazione e conseguenze giuridiche della revisione delle prestazioni

Poiché la nostra decisione su opposizione sarebbe meno favorevole per Lei rispetto alla nostra prima decisione, Le diamo la possibilità di esprimere il Suo parere sul nostro progetto di decisione su opposizione e/o di ritirare la Sua opposizione. Se ritirerà la Sua opposizione, la decisione del *data* passerà in giudicato. Sarà dunque valida e applicabile. La preghiamo quindi di comunicarci le Sue intenzioni rinviandoci la risposta sottostante debitamente compilata e firmata entro il *data*.

Se Lei non dovesse ritirare la Sua opposizione entro il termine stabilito, emaneremo una decisione su opposizione (a Suo sfavore), contro la quale potrà inoltrare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Restando a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti	
Firma della cassa di compensaz	zione
Risposta:	
Ritiro la mia opposizione co	ntro la decisione summenzionata.
parere sul progetto di decis che la decisione su opposiz rispetto alla prima decisione bile qualora ritirassi la mia d	ne ed esprimo qui di seguito il mio sione su opposizione. Sono cosciente zione sarà meno favorevole per me e della cassa, che sarebbe applica- opposizione. Avrò comunque la pos- ontro la decisione su opposizione.
Osservazioni dell'assicurato sul zione:	progetto di decisione su opposi-
Luogo Data	Firma dell'assicurato